# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 24 aprile 1985**

**relativa al programma d'orientamento pluriennale per il settore dell'acquicoltura presentato dall'Italia in conformità del regolamento (CEE) n. 2908/83**

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(85/288/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che il 15 febbraio 1985 il governo italiano ha trasmesso alla Commissione un programma d'orientamento pluriennale per il settore dell'acquicoltura, qui di seguito denominato «il programma»; che il 4 marzo 1985 ha comunicato le ultime informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che il periodo di realizzazione del programma dura almeno quanto l'azione comune, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2908/83;

considerando che il programma contiene i dati stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2908/83;

considerando che il settore dell'acquicoltura in Italia è caratterizzato da attività tradizionali di molluschicoltura e di allevamento lagunare, denominato «vallicoltura», molto importanti sul piano economico e sociale; che in questo paese vengono inoltre svolte numerose attività di allevamento di pesci e di crostacei con metodi di debole e di intenso contenuto tecnologico;

considerando che il programma mira ad incrementare la produzione della molluschicoltura e ad avviare la ristrutturazione delle zone lagunari secondo metodi di allevamento integrati, nonché ad incentivare, soprattutto con la creazione di avannotterie e di centri di produzione sia a terra che in mare, l'allevamento di determinate specie di pesci e di crostacei, particolarmente pregiate, per le quali la tecnologia è ormai affermata;

considerando che il programma non prevede la concessione di finanziamenti pubblici agli allevamenti di trote e di carpe praticati esclusivamente in acqua dolce;

considerando che, tenuto conto delle possibilità di produzione, del fabbisogno dei prodotti in causa e degli orientamenti della politica comune della pesca, il programma può costituire il quadro adeguato per la presentazione di progetti atti a beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni contemplate nell'allegato II, è approvato il programma di orientamento pluriennale per il settore dell'acquicoltura, trasmesso dal governo italiano il 15 febbraio 1985 e completato da ultimo il 4 marzo 1985, di cui sono riportati nell'allegato I gli elementi essenziali.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1985.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

[1] GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1.

*ALLEGATO I*

**SOMMARIO DEL PROGRAMMA D'ORIENTAMENTO PLURIENNALE PER IL SETTORE DELL'ACQUICOLTURA ELABORATO DAL GOVERNO ITALIANO NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2908/83**

1. **Obiettivo del programma**

Sviluppare il settore dell'acquicoltura di specie marine o catadrome, mediante la creazione di avannotterie e di centri di allevamento economicamente redditizi che impieghino tecniche a bassa o ad alta tecnologia o tecniche integrate.

2. **Durata del programma**

Il programma durerà dall'inizio del 1985 alla fine del 1990.

3. **Delimitazione geografica**

Tutte le zone terrestri o marittime del territorio italiano, escluse le zone di collina o di montagna.

4. **Priorità e politica di sviluppo**

Le attività future devono essere concentrate, in via prioritaria, nelle zone marine o lagunari particolarmente idonee all'acquicoltura e nelle zone che dispongano di risorse idriche sotterranee. Le tecnologie dovranno essere sperimentate e convalidate sul piano economico.

Le più importanti delle specie che formano oggetto del programma sono le seguenti:

— molluschi: mitili, ostriche;

— pesci: orate, branzini, cefali, anguille;

— crostacei: gamberi peneidi.

Il programma non prevede finanziamenti pubblici all'allevamento delle trote e delle carpe in acqua dolce.

5. **Previsioni di produzione**

A programma ultimato, si prevede la produzione seguente rispetto a quella estimativa attuale:

| | Produzione attuale (t) | Produzione 1990 (t) |
|---|---|---|
| Anguille | 3 000 | 8 000 |
| Branzini | 500 | 2 000 |
| Orate | 800 | 5 000 |
| Cefali | 3 500 | 9 000 |
| Mitili | 15 000 | 30 000 |
| Ostriche | 1 000 | 3 000 |
| Vongole (Tapes) | 50 | 2 000 |
| Gamberi peneidi | 20 | 2 000 |

6. **Investimenti**

Per realizzare la produzione prevista occorrono investimenti di circa 175 milioni di ECU nel periodo di attuazione del programma. Detto importo comprende una quota iniziale di lavori infrastrutturali di bonifica lagunare.

Per la prima fase del programma, ossia per il biennio 1985/1986, gli investimenti prevedibili si aggirerebbero sui 59 milioni di ECU.

Il contributo nazionale per questi investimenti nello stesso periodo sarà di 10 milioni di ECU.

*ALLEGATO II*

## CONCLUSIONI FINALI

1. La Commissione ritiene che il programma sottoposto dal governo italiano, che delimita il quadro dei futuri interventi finanziari comunitari o nazionali, costituisca un primo inquadramento delle azioni di investimento nel settore dell'acquicoltura in questo paese e condivide l'analisi fatta dalle autorità italiane sulle possibilità di sviluppo esistenti.

2. La Commissione rammenta che le previsioni di investimento contenute nel presente programma non pregiudicano eventuali contributi finanziari della CEE.

3. La Commissione ritiene che le previsioni del programma e la loro realizzazione concreta debbano essere sottoposte ad un'analisi più approfondita in occasione del riesame annuale previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2908/83, tenendo presente l'andamento della situazione strutturale ed economica delle imprese del settore in Italia.